

STATUTO

RICORDI E CAREZZE COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COMO CO VIALE ROSSELLI 5

Numero REA: CO - 406014

Codice fiscale: 03909980132

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-08-2020 - Statuto completo	2
--	---

**ALLEGATO "A" AL N. 24222 REPERTORIO AL N. 9633 RACCOLTA
STATUTO**

Art.1

E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, la cooperativa sociale a mutualità prevalente denominata:

RICORDI E CAREZZE COOPERATIVA SOCIALE

con sede in Como

Alla cooperativa si applicano, oltre alle disposizioni contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni delle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le vigenti norme di legge sulle Società Cooperative Sociali di cui alla Legge 381/1991, relativa alla disciplina delle cooperative sociali, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili, le norme del d.lgs. n. 112/2017 in materia di impresa sociale.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'articolo 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare senza indugio l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Art.2

La Cooperativa è duratura sino ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Art.3

(Scopo mutualistico e oggetto)

SCOPO

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata. Lo scopo che la Cooperativa intende perseguire, avvalendosi principalmente, nello svolgimento della sua attività, delle prestazioni lavorative dei soci, è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

A) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, per quanto possibile, tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti terzi.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore e inscindibile rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma,

ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle loro Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, dello Statuto sociale e dei regolamenti interni. La Cooperativa è disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 codice civile. Per il requisito della prevalenza si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies R.D. 30 marzo 1942 n. 318.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo italiano

OGGETTO

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita dall'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

1) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, (richiamate dall'art. 1 lett. a) della legge 381/1991) anche con l'impiego di terzi non soci, mediante l'attuazione delle seguenti attività:

2) organizzare e fornire servizi assistenziali integrativi e sostitutivi a quelli familiari, compagnia, pulizia e tutela nonché prestazioni infermieristiche, psicologiche, fisioterapiche, logopediche e di cura in genere, sia a domicilio che in strutture pubbliche e private, a favore dell'infanzia, di minori, anziani, infermi, disabili, portatori di handicap e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali di bisogno;

3) organizzare e fornire servizi educativi, ricreativi e socio-culturali, compresi servizi turistici, rivolti all'infanzia, a minori, anziani, infermi, disabili, portatori di handicap e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali di bisogno;

4) gestire e fornire servizi di teleassistenza, tele supporto, telemedicina, disbrigo pratiche e di segretariato sociale in genere a favore dell'infanzia, di minori, anziani, infermi, disabili, portatori di handicap e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali di bisogno;

5) organizzare e gestire lezioni, seminari e corsi in genere per la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento professionale sia per terzi che per il personale impiegato nell'attività della società;

6) organizzare, gestire e fornire servizi di assistenza e di cura alla persona in genere, di supporto e di aiuto alla famiglia, sia a domicilio che in strutture pubbliche e private, a favore dell'infanzia, di minori, anziani, infermi, disabili, portatori di handicap e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali di bisogno;

7) organizzare servizi socio-sanitari e assistenziali a carattere domiciliare o simile a favore di anziani, minori, disabili fisici e psichici, tutte le persone in condizioni di fragilità, nelle diverse forme richieste dai bisogni collegati alla loro condizione (solitudine,

disagio, indigenza);nell'ambito di tali servizi sarà possibile organizzare tutte le attività che comportino un miglior utilizzo del tempo e delle risorse disponibili, quali iniziative di tipo culturale, ricreativo, artistico, ludico, turistico, sportivo, didattico proposte e utilizzate come strumento di promozione e di sviluppo della personalità e della formazione dei destinatari dei servizi educativi e socio-assistenziali, in accordo coi destinatari stessi e con le istituzioni eventualmente preposte;

8) gestire strutture residenziali o semi residenziali a favore di anziani, minori, disabili fisici e psichici, tutte le persone in condizioni di fragilità quali case di riposo, centri diurni di accoglienza e socializzazione, appartamenti protetti, case di salute per cure mediche, chirurgiche e di qualsiasi altra natura, centri terapeutici per la riabilitazione motoria/funzionale e la psicomotricità;

9) fornire, anche in collaborazione con i servizi sociali degli enti locali e preposti, aiuto concreto a persone anziane, minori, disabili fisici e psichici, tutte le persone in condizioni di fragilità che siano comunque in difficoltà; costituire un punto di riferimento e di affidamento per le persone anziane, minori, disabili fisici e psichici, tutte le persone in condizioni di fragilità dando loro sicurezza morale e psicologica nei casi di solitudine; organizzare e gestire poliambulatori, infermerie, case di cura servizi di assistenza;

10) organizzare corsi, lezioni, dibattiti e conferenze per favorire la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei singoli soci, dipendenti, e di terzi per singole figure professionali al fine di elevare il grado delle prestazioni; svolgere un'azione educativa verso le famiglie degli assistiti in modo che le stesse siano sensibilizzate a prendersi cura dei medesimi;

11) gestire attività di formazione teorica, tecnica ed operativa per gli operatori nelle organizzazioni e/o associazioni di volontariato che intendano, anche in funzione della loro successiva adesione alla società, offrire la loro attività per svolgere servizio personale, volontario e gratuito di assistenza alle persone anziane, minori, disabili fisici e psichici, tutte le persone in condizioni di fragilità e coordinarli;

12) sviluppare un'azione di solidarietà promuovendo, anche utilizzando mezzi di comunicazione sociale, una reale sensibilizzazione ed una mentalità di accoglienza e di disponibilità verso le persone anziane, minori, disabili fisici e psichici, tutte le persone in condizioni di fragilità;

13) organizzare e gestire servizi di coordinamento delle attività svolte dalle Associazioni del volontariato operanti nei settori sociali, sanitari e socio assistenziali;

14) stipulare contratti, convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti privati, associazioni, Fondazioni e con privati cittadini, partecipare ad appalti indetti da privati, dallo Stato, Provincia, Comuni, Enti Locali, Comunità Montane, ed assumere servizi inerenti all'oggetto sociale;

15) gestire e fornire servizi di assistenza, accompagnamento, trasporto e simili per anziani, minori, disabili fisici e psichici, tutte le

persone in condizioni di fragilità e soggetti in stato di bisogno con veicoli all'uopo equipaggiati se necessario;

16) stipulare convenzioni e instaurare rapporti con strutture sanitarie, sociali, culturali, università e istituti di formazione pubblici e privati, incubatori, start up. nonché con professionisti e con operatori in genere;

17) gestire, anche in forma integrata, i servizi elencati;

18) effettuare l'eventuale fornitura di tutti gli articoli, nonché ausili e materiali atti ed idonei alla realizzazione dell'oggetto sociale;

19) svolgere attività di formazione e consulenza rivolte al proprio interno a operatori dei servizi sanitari, sociali ed assistenziali, ad utenti dei servizi sociosanitari e ad altri soggetti che abbiano interesse per tali servizi;

20) svolgere attività di sviluppo e promozione della comunicazione con particolare riferimento all'ambito sociale, alle organizzazioni e/o associazioni di volontariato e nella cooperazione sociale, utilizzando anche nuove tecnologie quali ad esempio internet, con costruzione e gestione di siti, piattaforme, e portali Web;

21) sviluppare progetti e partecipare a bandi pubblici e privati oltre che favorire l'integrazione nella vita produttiva delle persone deboli e in condizioni di disagio sociale.

22) costituire, gestire e partecipare a cooperative di comunità, nell'ambito dei servizi socio-sanitari ed educativi oltre che per favorire la promozione umana e l'integrazione dei cittadini.

La Cooperativa ritiene necessario mantenere un atteggiamento di costante attenzione al contesto territoriale nel quale si trovano le varie iniziative; essa si calerà nel contesto tenendo in considerazione ogni realtà, il progetto sulle persone e le Istituzioni; l'intenzione è quella di favorire la disponibilità da parte di Amministrazioni, Enti Locali, Associazionismo, Parrocchie etc. attraverso incontri, contatti preventivi e ogni utile iniziativa.

La Cooperativa potrà compiere, nei limiti di legge, tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenute necessarie o utili al conseguimento degli scopi sociali, non come attività prevalente ma solamente per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale.

La Cooperativa inoltre potrà compiere, in via strumentale all'oggetto sociale, ogni attività commerciale, a condizione che lo strumento commerciale della vendita di beni sia usato ad un fine non esclusivamente economico ma sociale ed educativo, valorizzato dalla sua specificità distintiva, in quanto privilegiante aspetti di solidarietà non lucrativa.

L'attività commerciale non deve essere prevalente, ma avere un carattere strumentale rispetto a quelli sociali ed educativi e tale vocazione deve essere dimostrata attraverso la relazione sulla gestione di cui all'Articolo 2545 del codice civile e la nota integrativa di cui all'Articolo 2427 del Codice Civile.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti ed i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di

stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa potrà prendere a noleggio, in locazione, anche finanziaria, in affitto, in comodato, costruire, ricostruire ed acquistare immobili, anche come sede sociale, magazzini, negozi, impianti, macchinari ed attrezzature; cedere a noleggio, in affitto, in proprietà, in comodato, in locazione, alienare anche a riscatto, ai soci, ed a terzi i beni descritti nel presente comma; richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione e da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati; assumere partecipazioni in cooperative sociali, ai sensi dell'art.11 della Legge 381/1991, a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività; stipulare contratti, convenzioni, assumere la concessione in appalto di lavori o servizi in Italia e all'Estero, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici, aziende o società di ogni genere; emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto. Partecipare in qualsiasi forma alla costituzione e alla gestione di altre società cooperative ovvero di capitali, anche azionarie, compresa la sottoscrizione, il versamento, l'acquisto e la cessione di quote od obbligazioni delle predette società. La cooperativa può aderire ad un gruppo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 septies del c.c.

Art.4

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 c.c.

Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.

Se, durante la vita della cooperativa, il numero dei soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;

b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e che, condividendo le finalità di promozione umana della Cooperativa, siano in possesso di competenze personali utili per il conseguimento degli scopi sociali.

Non possono essere soci lavoratori coloro che non rispettano i

requisiti previsti dal comma 2 dell'art.2527 c.c., fatte salve eventuali deroghe previste dalla legge stessa.

Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° anno di età, che esercitano arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, e imprese anche cooperative ed altri enti che per il loro oggetto possano cooperare all'esercizio ed allo sviluppo della cooperativa.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale, ma comunque in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

I soci, in relazione alle loro professionalità, potranno svolgere attività a favore della Cooperativa quali prestatori d'opera oppure attività di lavoro autonomo. I soci possono realizzare lo scopo mutualistico anche attraverso l'integrazione delle rispettive imprese.

Art.5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;
- b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque mai essere inferiore a quella stabilita dall'atto costitutivo, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché ai regolamenti interni.

Alla domanda il socio deve allegare il certificato di stato di famiglia.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti del presente articolo, delibera sulla domanda.

La delibera di ammissione diventerà operante e dovrà essere comunicata all'interessato e annotata nel libro soci a cura degli amministratori. L'Organo Amministrativo può fissare una tassa di ammissione e le modalità di versamento della stessa.

Il rigetto della ammissione deve essere motivato e comunicato dagli amministratori entro 60 (sessanta) giorni dalla delibera.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Art.6

Il capitale sociale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo secondo le disposizioni di legge.

Nessun socio può avere una quota di importo superiore al limite previsto dalla legge.

Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia la quota posseduta; ciò vale anche per i soci che realizzino lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle imprese.

Art.7

Il socio deve tenere un contegno che contribuisca a determinare il buon nome della cooperativa ed è tenuto a non divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione delle imprese con le quali collabori la cooperativa.

Art.8

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e per causa di morte; in tali casi troveranno applicazione gli artt. 2532, 2533 e 2534 del Codice Civile.

Art.9

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

La dichiarazione del recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società; spetta all'Organo Amministrativo constatare, entro sessanta giorni, se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda e, per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato almeno tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art.10

L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi di legge, nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentono la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento delle quote sociali sottoscritte e nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- c) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dell'art. 1455 C.C.;
- d) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
- e) che difetti dei requisiti previsti per la partecipazione alla società, o li perda.

L'esclusione deve essere deliberata dall'organo amministrativo.

Il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art.11

In caso di morte del socio, lo scioglimento del rapporto sociale diventerà operante dalla data del decesso; il rimborso della quota da lui effettivamente versata sarà effettuato nei confronti degli eredi con le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 12.

In caso di morte del socio, tuttavia, gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono subentrare nella partecipazione del socio defunto, ma, in caso di pluralità di eredi, gli stessi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la Società consenta la divisione.

In caso di rimborso, ferme le modalità previste dal successivo Art. 12, agli eredi tale rimborso sarà ridotto in base alle perdite imputabili al capitale.

Art. 12

I soci receduti, decaduti, esclusi e gli eredi del socio defunto, hanno diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, sulla base del bilancio d'esercizio in cui si sono verificati gli eventi di cui sopra.

Il relativo rimborso avverrà entro cento ottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

La società potrà, in forza di decisione dell'Organo Amministrativo, stabilire che la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle quote assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, unitamente agli interessi legali, sia dilazionata in più rate, entro il termine massimo di cinque anni.

Il rimborso della quota, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito, è regolato dai successivi commi del presente articolo.

La domanda di rimborso deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata alla società entro la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui si è verificato l'evento che legittima il rimborso stesso.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota di capitale appartenente al de cuius, atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno accantonate a riserva legale come previsto al successivo art. 14 comma 1 lett. b.

Art.13

In caso di recesso, decadenza od esclusione, i diritti dei soci e degli eredi per quelli defunti, relativamente ad eventuali fondi di previdenza, saranno definiti in apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

Patrimonio sociale

Art.14

Il patrimonio sociale della società è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione

di cui all'art. 17, con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti e con le tasse di ammissione;

c) da eventuali fondi mutualistici costituiti con gli accantonamenti di cui al successivo art. 17 comma 3 lett. c.;

d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in prevenzione degli oneri futuri;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Art.15

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

a) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

b) è vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

c) in caso di scioglimento della società, l'intero capitale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 16

Ai sensi dell'art. 2530 c.c. le quote non possono essere cedute, né sottoposte a pegno o a vincolo senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Art.17

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 2 del D.Lgs 112/2017.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

d) alle altre riserve statutarie e volontarie.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di

esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Con riferimento al disposto della Legge 381/1991, si precisa che non hanno comunque alcun diritto a ristorno i soci volontari.

Organi sociali

Art.18

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) l'Organo di Controllo.

Assemblea dei soci

Art.19

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi da parte dell'organo amministrativo mediante avviso da spedirsi con lettera raccomandata, o e-mail o telefax inviati al domicilio dei soci quale risulta dal libro soci non meno di otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La lettera potrà essere anche consegnata a mano, con contestuale rilascio da parte del destinatario di dichiarazione di avvenuta consegna.

L'avviso di convocazione deve essere altresì affisso presso la sede sociale negli otto giorni che precedono quello dell'adunanza.

L'avviso dovrà indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della convocazione. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio della regione in cui si trova la sede sociale stessa.

Può essere indetta dall'Organo Amministrativo un'Assemblea di II convocazione con lo stesso ordine del giorno.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa valida quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, siano presenti o informati tutti gli amministratori e tutti i Sindaci o il Revisore qualora nominati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

L'Organo Amministrativo potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione dell'assemblea.

Art.20

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;

- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura del compenso annuale da corrispondersi agli Amministratori, ed ai Sindaci;
- 4) approva i regolamenti previsti dallo statuto;
- 5) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni e, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2364 II° comma c.c., entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce inoltre quante altre volte l'Organo Amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione delle materie da trattare dall'Organo di controllo o da almeno un decimo dei soci.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art.21

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, qualunque sia l'oggetto da trattare, quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati alla adunanza.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato o sul cambiamento dell'oggetto della società, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti. Sono salve le disposizioni di legge che richiedano specifiche maggioranze.

Art.22

Ai sensi di Legge e dell'Art.6 dello statuto nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Il voto può essere espresso per corrispondenza ovvero mediante e-mail o fax e l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza o via e-mail o via fax non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Le nomine alle cariche sociali si fanno, in caso di assemblea riunita in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, qualunque sia il numero dei soci intervenuti. A parità di voti prevarrà l'anzianità di socio, e in via subordinata l'anzianità

anagrafica.

La rappresentanza in assemblea è regolata dall'articolo 2539 c.c. Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 10 (dieci) soci e possono essere anche delegati i soci consiglieri della cooperativa.

Art.23

L'Assemblea tanto in sede ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio e, quando occorre, due scrutatori. Le deliberazioni devono constatare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario. Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio: in questo caso la nomina del segretario non ha luogo.

Anche il verbale redatto dal Notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

AMMINISTRAZIONE

Art.24

La società deve amministrata da un organo amministrativo pluripersonale di natura collegiale composto da un numero minimo di tre membri ad un numero massimo di sette membri.

Gli amministratori possono essere anche non soci, nei limiti previsti dall'Art. 2542 c.c..

Art.25

Gli amministratori resteranno in carica per la durata massima di tre esercizi.

Gli amministratori possono essere rieletti.

Art.26

Nel Consiglio di Amministrazione le decisioni possono essere adottate:

(i) mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale che in forma digitale, garantendo a ciascun Amministratore il diritto di partecipare alla decisione e assicurando a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

In questo caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La decisione adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengono il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro sette giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

(ii) Ovvero mediante delibera consiliare assunta con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede qualora il

consiglio sia composto da più di due membri.

Art.27

Ove non sia già stato eletto da parte dei soci il Consiglio elegge per votazione palese fra i suoi membri il Presidente. Può eleggere anche uno o più Vice-Presidenti.

Il Segretario, anche non Consigliere o non socio, viene designato dai consiglieri intervenuti a ciascuna riunione del Consiglio.

Art.28

Il Consiglio si raduna sia presso la sede sociale, sia altrove, purché nel territorio della regione in cui si trova la sede sociale stessa.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente o da un Vice-Presidente allorché sia necessario e comunque nei casi previsti dal quarto comma dell'art.2475 c.c. o qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno un Consigliere. Le formalità di convocazione del Consiglio possono essere delegate ad un terzo, anche non Consigliere o non socio, per conto del Presidente o di un Vice-Presidente.

Art.29

La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, alternativamente a mezzo di telegramma, lettera raccomandata, fax o e-mail, in modo che consiglieri e sindaci ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.

Tuttavia il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito anche quando sia intervenuta la maggioranza dei suoi componenti e dei componenti dell'organo di controllo, se nominato, e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione anche senza le formalità richieste in via ordinaria per la convocazione.

Art.30

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica.

In assenza del Presidente e di Vice-Presidente la riunione è presieduta dal Consigliere designato a maggioranza dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio devono essere verbalizzate nel libro dei verbali delle decisioni degli amministratori sottoscritte dal Presidente e dal Segretario della seduta.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano anche per video-teleconferenza a condizioni che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia consentito loro di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere. La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente della stessa insieme al Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Art.31

L'organo amministrativo ha i più ampi poteri per la gestione Ordinaria e straordinaria della Società, ed hanno facoltà di compiere

tutti gli atti che ritengono opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservano inderogabilmente alla competenza dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

Art.32

L'Organo Amministrativo può nominare direttori, institori e procuratori negoziali delegando ai medesimi, congiuntamente o disgiuntamente, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Società.

Art.33

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo di controllo, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

Art. 34

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

Art.35

La rappresentanza generale della Società nei confronti dei terzi ed anche a giudizio spetta a ciascun Consigliere, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai Consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art.36

In caso di assenza od impedimento del Presidente, tutte le di Lui mansioni spettano al vice Presidente.

Art.37

ORGANO DI CONTROLLO O REVISORE

38.1. Quando i soci ne ravvisino l'opportunità possono nominare un organo di controllo o un revisore.

38.2. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge. L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

38.3. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale per le società per azioni. L'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le S.P.A.

38.4. La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito

dalla legge.

38.5. Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

38.6. La retribuzione dei sindaci o del revisore sarà conforme alle previsioni delle tariffe degli Ordini Professionali di appartenenza o, in mancanza, sarà deliberata dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina.

38.7. Nei casi previsti dal D.lgs 39/2010 la revisione legale dei conti deve essere attribuita al revisore piuttosto che ad una società di revisione.

Art.38

Clausola Compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, potrà essere risolta da un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, tutti nominati, su richiesta della parte più diligente, dal presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Cooperativa.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio Arbitrale.

La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio Arbitrale.

Art.39

Scioglimento e liquidazione

In qualunque caso di scioglimento della società dichiarato dall'Assemblea, questa dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori sino ad un massimo di tre scegliendoli preferibilmente tra i soci e definendo i loro poteri.

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

F.to Vailati Rebecca

F.to Girola Elisa

F.to Vailati Cristiano

F.to Anna Napoli - sigillo

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU
SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 COMMA 2 DEL D.LGS N. 82/2005,
IMPOSTA DI BOLLO ESENTA